



ETICAECONOMIA

Come è noto, il Governo sta lavorando al nuovo istituto destinato a prendere il posto del Reddito di Cittadinanza (RdC). Il nome è già deciso: MIA, Misura di Inclusione Attiva, ma non è ancora del tutto chiaro come funzionerà.

Nei giorni scorsi sono circolate sui media diverse ipotesi ed è disponibile una bozza del provvedimento che abbiamo letto con attenzione e, basandoci su di essa, ci siamo chiesti cosa cambierebbe in termini di impatto sul bilancio pubblico, importi per i beneficiari, platea dei beneficiari e effetti su disuguaglianza e povertà se la versione finale della MIA sarà identica a quella che compare nella bozza. Per rispondere ci siamo avvalsi di un un modello di micro- simulazione statico utilizzando i dati dell'indagine IT-SILC (le cui principali caratteristiche sono descritte in questo articolo (<https://link.springer.com/article/10.1007/s40797-019-00118-8>)) dal quale abbiamo tratto i risultati che illustreremo. Vale la pena ribadire che non stiamo anticipando quello che certamente accadrà, ma quello che accadrebbe se la bozza diventasse il definitivo provvedimento di legge. E, forse, questi risultati possono essere utili anche per orientare le decisioni sulla versione finale del provvedimento.

Come si è già accennato, le nostre domande riguardano soltanto la parte del provvedimento relativa, nei suoi vari aspetti, al sussidio monetario mentre non entriamo nel merito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi sociali. Al riguardo, ci limitiamo a osservare che non sembrano esservi cambiamenti rilevanti rispetto al RdC, e questo è vero – come vedremo – per gran parte di quanto previsto dalla bozza di MIA. Ma richiamiamo brevemente le principali differenze, sintetizzate nella Tabella 1, iniziando da quelle che appaiono certe.

- Si introduce la differenza tra nuclei familiari 'occupabili' e 'non occupabili', questi ultimi essendo quelli con componenti minori, persone con disabilità o over-60. Non sembrano, quindi, avere rilievo per questa classificazione le chances occupazionali degli individui (o altre caratteristiche che influenzano tali chances).
- Si allenta da 10 a 5 anni il vincolo per i non residenti, anche in virtù di un processo di valutazione presso la Corte di Giustizia Europea. Si abbassa quindi un'ingiustificata barriera all'accesso alla misura, che però resta piuttosto alta.

- Si prevede l'indicizzazione all'inflazione di soglie e importi, superando un limite del RdC. Ma il superamento rischia di essere largamente formale perché, stranamente, si prevede che l'indicizzazione diventi operativa solo a partire dal 2026, quando l'attuale fiammata inflazionistica potrebbe essere rientrata del tutto.
- Si riduce da 9.360 a 7.200 euro il requisito ISEE per l'accesso alla misura, con la conseguenza di escludere non pochi nuclei familiari.
- Si riduce l'importo massimo del sussidio per i nuclei di occupabili che, nel caso di un single, scende da 500 a 375 euro mensili.
- Si riduce per tutti la durata della prestazione: i 'non occupabili' dopo il primo rinnovo avranno 1 mese di pausa ogni 12 anziché 18; per gli 'occupabili' la durata massima complessiva della prestazione diviene di 18 mesi, con un mese di pausa dopo i primi 12.
- Rispetto ai requisiti patrimoniali, che sostanzialmente restano invariati, l'unica differenza riguarda la casa di residenza di cui ora si tiene conto se il suo valore a fini IMU è non inferiore a 150.000 euro.
- Si rivedono le scale di equivalenza per tenere conto della diversa composizione dei nuclei familiari introducendo un significativo cambiamento: i minori non entrano nel computo con l'argomento che essi contribuiscono a determinare l'importo ricevuto come Assegno Unico Universale Familiare (AUUF). È previsto però un incremento di MIA pari a 50 euro al mese per ogni figlio minore o maggiorenne che usufruisce dell'AUUF (e non è chiaro perché non sia stato, invece, aumentato l'AUUF).

Vi sono poi, alcuni aspetti, che restano dubbi dopo la lettura della bozza.

- Non è chiaro se verrà abolita la distinzione tra reddito e pensione di cittadinanza. Sembrerebbe però di sì dato che non sono più previsti requisiti reddituali diversi a seconda dell'età dei componenti del nucleo familiare (così penalizzando gli anziani che godevano di un requisito più favorevole).
- Non è chiaro se verrà eliminata dal sussidio la quota precedentemente prevista per le spese di affitto o per mutuo. Sembrerebbe tuttavia di sì con la conseguenza di ridurre la prestazione massima (per un single) da 780 a 500 euro per chi vive in affitto e di inasprire contestualmente il requisito di reddito per avere accesso alla misura. Mentre un nucleo in affitto può attualmente ricevere il RdC se ha un reddito equivalente annuo non superiore a 9.360 euro, tale soglia diviene con la MIA di 6.000 euro per tutti, indipendentemente dal titolo di godimento dell'abitazione di residenza.

*Tab. 1: Differenze nei requisiti di accesso e negli importi fra RdC e MIA*

	Reddito di Cittadinanza (RdC)	Misura di Inclusione Attiva (MIA)																						
Requisito di residenza	Residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo	Residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo																						
Requisito ISEE	ISEE inferiore a 9.360 euro	ISEE inferiore a 7.200 euro																						
Requisito di reddito	Reddito inferiore a: - 9.360 euro se casa in locazione; - 7.560 euro se accesso a PdC; - 6.000 euro per tutti gli altri casi. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza	Reddito inferiore a 6.000 euro. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza																						
Scala di equivalenza	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Parametro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primo adulto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ogni altro adulto</td> <td>+0,4</td> </tr> <tr> <td>Ogni altro minore</td> <td>+0,2</td> </tr> <tr> <td>Limite massimo</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Limite massimo (in presenza di disabilità)</td> <td>2,2</td> </tr> </tbody> </table>	Componenti	Parametro	Primo adulto	1	Ogni altro adulto	+0,4	Ogni altro minore	+0,2	Limite massimo	2,1	Limite massimo (in presenza di disabilità)	2,2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Parametro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primo adulto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ogni altro adulto che non percepisce AUU</td> <td>+0,4</td> </tr> <tr> <td>Limite massimo</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Limite massimo (in presenza di disabilità)</td> <td>2,2</td> </tr> </tbody> </table>	Componenti	Parametro	Primo adulto	1	Ogni altro adulto che non percepisce AUU	+0,4	Limite massimo	2,1	Limite massimo (in presenza di disabilità)	2,2
Componenti	Parametro																							
Primo adulto	1																							
Ogni altro adulto	+0,4																							
Ogni altro minore	+0,2																							
Limite massimo	2,1																							
Limite massimo (in presenza di disabilità)	2,2																							
Componenti	Parametro																							
Primo adulto	1																							
Ogni altro adulto che non percepisce AUU	+0,4																							
Limite massimo	2,1																							
Limite massimo (in presenza di disabilità)	2,2																							
Requisito di patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a 30.000 euro	Patrimonio immobiliare – diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro – inferiore a 30.000 euro																						
Importo annuo	Integrazione del reddito familiare fino alla soglia di: - 6.000 euro in caso di RdC; - 7.560 euro in caso di PdC. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza. Se percettore di AUU, importo è ridotto in misura pari all'importo teorico spettante la quota del reddito relativo ai figli all'interno del nucleo familiare. Importo minimo pari a 480 euro	Integrazione del reddito familiare fino alla soglia di: - 6.000 euro in caso di nuclei con almeno un minore, over60 o persona con disabilità; - 4.500 euro in tutti gli altri casi. La soglia va moltiplicata per la scala di equivalenza. Importo incrementato di 600 euro per ogni componente minorenni o maggiorenne che percepisce l'AUU. Importo minimo pari a 480 euro																						
Rimborso canone annuo di locazione / rata del mutuo	Rimborso massimo del canone di locazione: 3.360 euro in caso di RdC; 1.800 euro in caso di PdC. Rimborso massimo della rata di mutuo pari a 1.800 euro annui	Non previsto																						
Durata	18 mesi. Dopo una mensilità di pausa, può essere rinnovata la domanda per ulteriori 18 mesi. La domanda potrà essere nuovamente presentata dopo un mese di pausa	Nuclei con almeno un minore, over60 o persona con disabilità nel nucleo: 18 mesi. Dopo una mensilità di pausa, può essere rinnovata la domanda per ulteriori 12 mesi. La domanda potrà essere nuovamente presentata dopo un mese di pausa. Tutti gli altri nuclei: 12 mesi. Dopo una mensilità di pausa, può essere rinnovata la domanda per ulteriori 6 mesi. La domanda potrà essere nuovamente presentata dopo 18 mesi di pausa																						

(<https://eticaeconomia.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-14-alle-17.00.47.png>)

Al di là delle residue incertezze sembra possibile affermare che non siamo di fronte a una ‘rivoluzione’ ma a cambiamenti che, senza modificare il precedente impianto, introducono soprattutto restrizioni e sollevano anche qualche perplessità di alta natura. Ad esempio, la distinzione e il diverso trattamento di ‘occupabili’ e ‘non occupabili’ rischia di favorire ricomposizioni opportunistiche dei nuclei familiari con la prospettiva di accedere al sussidio da non occupabili. In ogni caso si può prevedere che tra gli occupabili siano nettamente prevalenti i single che, considerando la riduzione dell’importo, sono tra i principali candidati al peggioramento. Se lo scopo era questo, forse sarebbe bastato prevedere un importo minore per i single.

Presentiamo ora i risultati delle nostre simulazioni, assumendo la cancellazione della componente di trasferimento legata ad affitti e mutui.

Nella Tabella 2 confrontiamo il numero di famiglie che erano beneficiarie di RdC e quelle che dovrebbero essere beneficiarie di MIA. La simulazione è stata effettuata ipotizzando che il take up sia integrale, cioè tutti coloro che rispettano i requisiti ISEE accedono alla misura.

*Tab. 2: Beneficiari di RdC e MIA a confronto*

	Famiglie beneficiarie (in migliaia)			
	Base	Famiglie uscenti	Nuove famiglie	Totale
Totale	1724	309	129	1544
Numero di componenti = 1	724	104	57	676
Numero di componenti = 2	354	39	27	342
Numero di componenti = 3	267	48	35	254
Numero di componenti = 4+	379	118	11	272

(<https://eticaeconomia.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-14-alle-17.01.10.png>)

Il numero di nuclei beneficiari potenziali scende di 180.000 unità, da 1 milione e 724 mila a 1 milione e 544 mila. Dunque, 309.000 dei precedenti beneficiari escono a seguito della modifica dei requisiti di accesso. I nuovi entranti, grazie all’allentamento del vincolo di residenza, sono 129.000. E’ interessante osservare che le famiglie che escono non sono concentrate tra i single – che sono invece relativamente penalizzati in termini di importo e durata della prestazione (Tabella 1) – e lo conferma anche il fatto che il rapporto fra uscenti e entranti è massimo fra i

nuclei con almeno 4 componenti.

Esaminiamo ora la variazione nelle prestazioni medie, dove nel caso del RdC si considera anche la componente per affitto o mutuo (Tabella 3). Gli importi medi cadono in modo consistente: scendono dai 5.011 euro annui del RdC al 3.720 della MIA, quindi una riduzione del 25%. Le famiglie uscenti ricevevano in media soltanto 970 euro. Ciò si spiega con il fatto che i nuovi requisiti di ISEE e di reddito escludono coloro che hanno i valori più alti per questi due parametri. Le differenze nelle prestazioni per famiglie non occupabili e occupabili sono rilevanti, ma occorre considerare che anche la composizione familiare dei due gruppi può essere diversa (essendo le seconde composte, in media, da un numero minore di componenti).

*Tab. 3: Prestazioni medie annue per i beneficiari RdC e MIA (migliaia di euro)*

RdC	5011
Totale MIA	3720
Importo famiglie uscenti	970
Nuovo importo precedenti beneficiari	3774
Nuovo importo nuclei non occupabili	4345
Nuovo importo nuclei occupabili	2938
Nuove famiglie beneficiarie	3121

(<https://eticaeconomia.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-14-alle-17.01.23.png>)

La Tab. 4 si riferisce agli effetti delle modifiche sulla spesa. La riduzione del numero dei beneficiari e degli importi medi si traduce in un significativo alleggerimento del carico per il bilancio pubblico: 2,9 miliardi di euro. Tale cifra vale per i primi 12 mesi della misura, ma potrà anche essere maggiore negli anni successivi a causa dei mancati rinnovi e dei mesi di pausa più frequenti per i nuclei 'occupabili'. Si noti che la fonte nettamente più importante di alleggerimento è la riduzione degli importi per i perduranti beneficiari: 3 miliardi, mentre le famiglie uscenti (le quali, come visto, ricevevano, in media, importi limitati) 'liberano' soltanto 300 milioni. I nuovi beneficiari comportano una spesa di 400 milioni. Inoltre, il risparmio complessivo è simile fra nuclei occupabili e non occupabili.

*Tab. 4: Impatto sul bilancio pubblico (in miliardi di euro)*

RdC	8.64
Totale MIA	5.74
Famiglie uscenti	-0.30
Precedenti beneficiari	-3.00
Nuclei non occupabili	-1.60
Nuclei occupabili	-1.30
Nuovi beneficiari	0.40

SCHEDE E STORICO AUTORI

(<https://eticaeconomia.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-14-GIOVANNI-GALLO> (HTTPS://ETICAECONOMIA.IT/AUTORE/GIOVANNI-GALLO/)  
alle-17.01.33.png)

MAURIZIO FRANZINI (HTTPS://ETICAECONOMIA.IT/AUTORE/MAURIZIO-FRANZINI/)

Infine, valutiamo gli effetti distributivi della riforma, cioè la sua incidenza sulla povertà e sulla disuguaglianza (Tabella 5). Il RdC ha ridotto la povertà relativa, con

